



Centro Studi Delfico

Avv. Antonio De Luca

*Sant'Anatolia di Narco,
26.09.2014*

La residenza fiscale delle persone fisiche – I soggetti passivi d'imposta

1. Chi sono i *taxpayers* in Italia?

I **taxpayers** sono i **soggetti passivi** d'imposta **RESIDENTI** e **NON RESIDENTI** (cfr. art. 2, comma 1, del Tuir); La disciplina fiscale italiana prevede 2 criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

1. **Criterio soggettivo** (o *della residenza* – **WORLD WIDE PRINCIPLE**) in base al quale sono tassati i **residenti** per i redditi ovunque prodotti).
2. **Criterio oggettivo** (o *della territorialità o della fonte* – **SOURCE PRINCIPLE**) in base al quale sono tassati i **non residenti** per i redditi prodotti nel territorio dello Stato;

I due criteri sono stati adottati dalla gran parte dei Paesi sviluppati.

2. Perché in Italia sono tassati i **NON RESIDENTI**?

- In base all'art. 53 Cost. (*principio di capacità contributiva*):
- **“Tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva”**.
- L'espressione **“TUTTI”** è volutamente **generica** e non richiede qualifiche particolari (es. Cittadinanza) in modo da permettere al legislatore di ampliare la potestà impositiva dello Stato anche ai soggetti temporaneamente sottoposti alla sua sovranità, cioè quelli che, **pur essendo NON RESIDENTI, hanno un collegamento temporaneo con il territorio**.


3. Come si determina la residenza fiscale di una persona fisica in Italia?

Secondo l'art. 2, comma 2, del Tuir si considerano **RESIDENTI** ai fini **IRPeF** le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, **sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile**.

La residenza fiscale delle persone fisiche – Il “centro degli interessi vitali”

Ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale occorre individuare il “centro degli interessi vitali” della persona.

Secondo l’Amministrazione finanziaria il “centro degli interessi vitali” è il “centro dei propri interessi familiari, patrimoniali e sociali”.





Domicilio: “luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei suoi affari ed interessi” (art. 43 c.c.).


Residenza: “il luogo in cui una persona ha la dimora abituale” (art. 43 c.c.).


La residenza fiscale delle persone fisiche – Il “*centro degli interessi vitali*”

Fonti informative utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per la ricerca di dati e notizie in merito all’individuazione del “*centro degli interessi vitali*”.









Configurazioni strutturali

Caso 1



La struttura a fianco raffigurata rappresenta:


- Un socio persona fisica, fiscalmente residente in Italia che detiene una partecipazione di controllo (≥ 51%) in una società *holding* localizzata in uno Stato estero (H estero)
- Una società *holding* (H estero), localizzata all'estero, che detiene una partecipazione di controllo in una società per azioni italiana
- Una società per azioni italiana operativa (S.p.a. ITA)

Onere probatorio

È
a carico

Della *holding* localizzata all'estero (H estero, considerata solo formalmente residente all'estero)


Configurazioni strutturali



Onere probatorio **È a carico** Della *sub-holding* localizzata all'estero (H estero)

Configurazioni strutturali

Caso 3



La struttura a fianco raffigurata rappresenta:

- Un socio, H ITA, fiscalmente residente in Italia che detiene una partecipazione di controllo ($\geq 51\%$) in società localizzate in Stati esteri;
- Società ed enti operativi localizzati unicamente all'estero

Assenza di partecipazioni di controllo di società residenti nel territorio dello Stato italiano da parte della *holding* di vertice (H ITA)

Comporta

Carenza di uno degli elementi previsti per l'applicazione della norma sull'inversione dell'onere probatorio